

COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 16 MAGGIO 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

L'anno duemilaquattordici, questo giorno sedici del mese di maggio, nei locali della ex Chiesa S. Giovanni Battista di questo Comune.

Alla 1^a convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello:

Serpico Edoardo	(si)	Tufano Saverio	(si)
Ambrosino Raffaele	(si)	Buonaiuto Cristina	(si)
Napolitano Giovanna	(si)	Napolitano Giuseppe	(si)
Esposito Coreione Giacomo	(no)	Arianna Pasquale	(si)
Paduano Giuseppe	(si)	Muccerino Cristina	(si)
Palma Santa	(si)		

Presiede l'adunanza il Presidente del C.C. Palma Santa.

Assiste il Segretario Generale dott. Giosuè Simonelli.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, come sostituito dall'art. 13 della legge 3/8/1999 n. 265 e dal Decr. lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come in allegato all'originale;

Ad apertura di argomento, prende la parola il Sindaco **prof. Edoardo Serpico**, il quale legge una sua relazione che viene allegata al presente atto (**allegato "A"**). Egli si riporta, inoltre, alla proposta di deliberazione del Regolamento in questione. Illustra altresì la bozza del relativo regolamento e la relazione del Revisore dei Conti, il quale esprime parere favorevole, esponendo precisazioni e suggerimenti. Il Sindaco, poi, da lettura della relazione del Responsabile IUC del Comune che, in considerazione dei rilievi esposti dal Revisore dei Conti, propone la modifica dell'art. 6 del capitolo 1 del Regolamento predisposto, come riformulato nell'**allegato "B"**. Propone quindi al Consiglio l'approvazione del regolamento in questione, così come predisposto, con la modifica dell'art. 6 del capitolo 1, sopra descritta.

A questo punto, interviene il consigliere di minoranza **ing. Giuseppe Napolitano**, il quale fa innanzitutto notare che il gruppo di minoranza "Scisciano Bene Comune" era disposto ad iniziare un percorso mirato alla condivisione con la maggioranza di quanto doveva approvarsi in materia di tasse e tributi. La relativa commissione consiliare è stata convocata soltanto due giorni prima del consiglio, per cui la minoranza ha trovato enorme difficoltà nel fornire il proprio apporto. Comunque, a nome del suo gruppo di minoranza, egli propone che il Regolamento sia modificato ed integrato, oltre che con la modifica dell'art. 6 del capitolo 1, proposta dalla maggioranza, anche con le seguenti modifiche ed integrazioni:

- la sostituzione dell'art. 2 del capitolo 2 con l'art. 2, modificato in 7 commi (**allegato "C"**);
- all'art. 2 del capitolo 3, con l'aggiunta delle seguenti parole "e quanto contemplato dal comma 670 della legge 147/2013";
- l'integrazione dell'art. 3 del capitolo 3 (soggetti passivi) con l'art. 3 modificato (**allegato "D"**) e con la precisazione al comma 4 che l'occupante versi la TASI nella misura del 20%, anziché del 30%, caricando la differenza ai proprietari dell'unità immobiliare;
- la sostituzione dell'art. 4 del capitolo 3 con l'art. 4 modificato (**allegato "E"**);

- la suddivisione dell'art. 7 del capitolo 3 in tre diversi articoli, di cui per le detrazioni, con conferma del 1° comma di cui alla bozza di regolamento, e per le esenzioni e riduzioni, come descritto nell'allegato (**allegato "F"**);
- all'art. 2 del capitolo 4, inserire, oltre a gestione e classificazione dei rifiuti, le parole "stoccaggio rifiuti". Con l'occasione invita l'amministrazione a riapprovare il regolamento in questione, opportunamente aggiornato;
- all'art. 21 del capitolo 4, chiarire la percentuale del tributo da pagare all'amministrazione provinciale;
- la sostituzione dell'art. 33 del capitolo 4 sulla riscossione della TARI con l'articolo riformulato (**allegato "G"**);
- in merito agli interessi di cui all'art. 34 del capitolo 4, si invita l'amministrazione a rivedere l'apposito regolamento;
- relativamente all'art. 35 del capitolo 4, stabilire che il rimborso venga effettuato entro 90 giorni e non 180 giorni. Stabilire altresì che il rimborso possa avvenire anche mediante compensazione.

A questo punto, su invito del Presidente, si passa alla votazione sulla proposta di modifiche ed integrazioni, come sopra riportate, proposte dal gruppo di minoranza "Scisciano Bene Comune";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli tre (Napolitano Giuseppe, Arianna Pasquale, Mucerino Cristina) e contrari sette, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

di non approvare le proposte del gruppo di minoranza di modifica ed integrazione al Regolamento predisposto, come sopra specificate.

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di C.C. n. 42 del 05 novembre 2013 con la quale è stato approvato il **Regolamento TARES**, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 06 dicembre 2014;

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEL;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del

Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti favorevoli 7 e astenuti 3 (Napolitano Giuseppe, Arianna Pasquale, e Mucerino Cristina), espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
- 3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue Componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di

prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

- 4) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto, e con la prescritta modifica all'art. 6 del capitolo 1;
- 5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;
- 6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 7) DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione , all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni;
- 8) Con voti favorevoli 7 e astenuti 3, legalmente espressi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n°267/2000.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da **ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club

Allegato "A"

COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli



Ufficio del Sindaco Delegato alla Finanza

La riforma della fiscalità locale ha preso avvio in maniera decisa e irreversibile, con l'introduzione di moltissime novità che sono state inserite nella Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, ma che in parte derivano anche dai molti decreti d'urgenza emanati nel corso dello scorso anno. Il buon senso e la necessaria prudenza avrebbero suggerito di prevedere un adeguato periodo sperimentale, prima di dare avvio ad una riforma che non raggiunge gli obiettivi di semplificazione ed equità richiesti. Soltanto dopo aver avviato una struttura tributaria di base coesa e condivisa, modalità di pagamento e di compensazione chiare e puntuali, sarà possibile intervenire ulteriormente per migliorare la riforma nei passaggi che, inevitabilmente avranno necessità di aggiustamenti.

Adesso, però serve stabilità perché il passaggio dall'IMU alla IUC, con le tre componenti di imposta che hanno regole, scadenze e modalità di pagamento diverse, avviene in un momento non facile e gli uffici comunali avranno molto da lavorare per costruire una impalcatura organizzativa adeguata alle caratteristiche e alla grandezza del proprio territorio, con procedure informatiche da modificare e funzioni interne da ridefinire. Ancora una volta mi sento di ringraziare tutto il personale dell'Ufficio di Ragioneria, e più nello specifico il Ragioniere Capo ed il Dr. Perretta per l'ottimo rapporto di reciproca collaborazione, per l'attenzione, la diligenza e la qualità che mettono nel loro lavoro. Siamo tutti di fronte all'inizio di una nuova stagione tributaria della fiscalità immobiliare, da affrontare con professionalità ed attenzione, nella consapevolezza che l'autonomia tributaria sono uno strumento importantissimo da non disperdere e da utilizzare con buon senso, per il miglioramento di norme nazionali talvolta appiattite sui grandi centri urbani e poco attente alle migliaia di comuni di piccola e media entità.

L'auspicio è che la nuova imposta unica comunale diventi, nel tempo, un vero solo tributo sugli immobili di competenza comunale perché, al momento di "unica" ha soltanto il nome, con un'apparenza che si scontra con la realtà dell'IMU, della TASI e della TARI. Nuove sigle e nuove tasse con comuni chiamati a moltiplicare gli adempimenti formali e sostanziali, nell'amara consapevolezza che la crescita dei costi può essere l'unica cosa concreta, mentre il gettito e le risorse sono destinate a ridursi. Un gioco delle tre carte tra Stato, Comuni e contribuenti in cui l'unico a vincere è sempre lo Stato con cittadini che potranno avere solo costi aggiuntivi e minori trasferimenti. La riforma non è partita col piede giusto, però siamo sempre in tempo a realizzare un federalismo fiscale più amico dei cittadini.

11 6 MAG. 2014

IL SINDACO
Prof. Roberto Sestini



Allegato "B"



COMUNE DI SCISCIANO
PROVINCIA DI NAPOLI
UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI

Prot. N. 2/184
16.05.2014

e.p.c

e.p.c

Al responsabile ufficio finanziario

al Revisore dei Conti

OGGETTO: PROPOSTE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE CONCERNENTI L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO I.U.C., PARERE E SUGGERIMENTI DEL REVISORE DEI CONTI. COMUNICAZIONE.

Il sottoscritto Perretta Generoso in qualità di funzionario IUC, a seguito del parere favorevole espresso all'impianto regolamentare e tariffario della IUC da parte del Dott. Raffaele Caprio revisore dei conti del comune, e dei suggerimenti nello stesso contenuti comunica e chiarisce la portata degli stessi e formula alla S.V. le proprie considerazioni per singolo argomento.

Primo punto. Individuazione certa del soggetto tenuto all'invio dei modelli di pagamento TASI e TARI. Il soggetto che provvede a inviare i modelli di pagamento è il COMUNE. Pertanto è consigliabile eliminare al comma 1 dell'art. 6 **"e il soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti"**, in quanto solo e quando il comune intenda far gestire ad un soggetto esterno tale servizio, si provvederà a modificare il regolamento IUC, non inserendo la doppia possibilità.

Secondo punto. Mancato obbligo di invio di modelli di pagamento precompilati, con l'effetto di far crescere i costi dei contribuenti per la consulenza al versamento dell'imposta. Il suggerimento di eliminare sempre al comma 1 la frase **"di norma"**, rafforza il concetto che di obbligatorietà all'invio dei modelli di pagamento precompilati. La portata di tale suggerimento parte dall'interpretazione del comma 689 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che prevede: con «uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori». La lettura della disposizione riportata ha portato a ritenere che vi sia un obbligo di invio di modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune.

Per quanto sopra, essendo non ancora emanati i decreti, non è obbligatorio per Legge l'invio, ma sicuramente è, e rimane materia regolamentare. Da ciò si delinea in modo chiaro che eliminare al comma 1 dell'art. 6 **"di norma"** impone di fatto l'invio dei modelli di pagamento precompilati (contenenti adeguata informativa al contribuente).

Terzo punto. Comma 3 dell'art. 6. Questo suggerimento ovviamente decade con l'applicazione dei suggerimenti di cui ai punti 1 e 2, in quanto rafforza non tanto il mancato adempimento dell'invio dell'ente, ma l'obbligo del contribuente previsto per Legge. Infatti inserendo nel regolamento l'obbligo tassativo di invio dei modelli di pagamento, il comma 3 dell'art. 6 deve restare tale in quanto:

- A) L'invio dei modelli precompilati è incompatibile con la dichiarazione TASI da presentarsi il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;
- B) A ciò si aggiunga che in caso di invio di modelli precompilati da parte del Comune inevitabilmente si porrebbe il problema della rata di conguaglio. Infatti, per la scadenza della rata a dicembre, il Comune dovrebbe effettuare il conteggio del dovuto in base alle informazioni presenti in banca dati a fine ottobre, senza quindi considerare tutte le variazioni di fine anno, che potrebbero dar luogo a recuperi o rimborsi di imposta.
- C) In caso di omesso versamento della IUC, quindi della Tari, dell'Imu e della Tasi, si applica la sanzione del 30 per cento rispetto a quanto dovuto in base alla dichiarazione, senza alcun cenno a quanto dovuto in base al bollettino precompilato, e ciò sia per la Tari che per la Tasi.

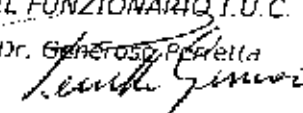
Pertanto è consigliabile ed ovvio rimanere in tal caso il comma 3 dell'art. 6 così come in Bozza del regolamento.

La presente viene formulata, per dare chiarezza alla materia.

Credo che alla S.V. , ed al Consiglio Comunale in toto, sia ben chiaro che i suggerimenti del Revisore circa la mancata applicazione dei punti sopra argomentati e quindi l'attuale bozza dell'art. 6 del regolamento, non giustificano negligenze dell'UFFICIO TRIBUTI; pertanto si invita a modificare lo stesso come da suggerimenti e come da allegata rimodulazione dell'art. 6 in questione.

D'altronde l'ufficio TRIBUTI ha già dato dimostrazione dell'organizzazione raggiunta mettendo in riscossione (anzi avendo già riscosso in data odierna) la componente TARI al 31 maggio. Inoltre, per capire bene i suggerimenti a cosa vogliono mirare noi fatti, le allego busta contenente il calcolo della componente TASI corredata dei modelli di pagamento preventivamente precompilati, e Informativa TASI 2014 (da completare e da scegliere il colore di riferimento). Con osservanza.

Scisciano 16 maggio 2014

IL FUNZIONARIO I.U.C.
Dr. Generoso Perrella


ART. 6

(MODALITA' DI VERSAMENTO)

- 1. Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per TASI e TARI.**
- 2. Il versamento dell'IMU è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare ;**
- 3. Nella impossibilità per il Comune di adottare la soluzione di semplificazione di cui al comma 1 per il versamento del tributo TASI, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.**
- 4. Le modalità di versamento di cui al comma 3 (versamento spontaneo) riferite alla componente TASI, non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.**

2 - Presupposto dell'imposta

Allegato "C"

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonomia obbligatoria tributaria.
5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 - Base imponibile della TASI

allegato "E"

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

allegato "F"

Art. 11 - Riduzioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
 - f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione

Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ~~nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili,~~ ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento Interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive⁸, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Palma Santa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giosuè Simonelli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza municipale li 20 MAG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)

Dalla residenza comunale li 20 MAG. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal.....al.....ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3 del T.U. n. 267/2000)

oppure

() dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore